

Appalti: TAR Lazio, legittima esclusione per offerta anomala

***Il TAR Lazio conferma la legittimità dell'€<sup>TM</sup>esclusione da una gara d'€<sup>TM</sup>appalto per un'€<sup>TM</sup>offerta ritenuta anomala. La sentenza respinge il ricorso delle società escluse, sottolineando la correttezza della valutazione da parte della stazione appaltante in base al nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) e alla lex specialis.***

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza del 16 luglio 2025, ha respinto il ricorso (n. 7762/2025) di due società, contro la determinazione del Comune di Montalto di Castro che aggiudicava l'€<sup>TM</sup>appalto per la riqualificazione di una via cittadina. Le ricorrenti contestavano la valutazione di anomalia della loro offerta economica e la conseguente esclusione dalla procedura, ma il TAR ha ritenuto infondate le loro doglianze.

La decisione del TAR Lazio si basa sull'€<sup>TM</sup>analisi della conformità della procedura alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice Appalti) e al disciplinare di gara. In particolare, il tribunale ha evidenziato come l'€<sup>TM</sup>offerta presentata dalle ricorrenti, pur risultando inizialmente la migliore, contenesse un errore nella quantificazione dei costi della manodopera, elemento essenziale per la valutazione della congruità dell'€<sup>TM</sup>offerta stessa. Il TAR ha richiamato l'€<sup>TM</sup>art. 41, comma 14, del Codice Appalti, sottolineando come i costi della manodopera e della sicurezza vadano scorporati dall'€<sup>TM</sup>importo assoggettato al ribasso.

La sentenza del TAR Lazio ribadisce l'€<sup>TM</sup>importanza della **corretta formulazione delle offerte negli appalti pubblici**, soprattutto alla luce delle nuove disposizioni del Codice Appalti. Per professionisti e imprese, ciò implica una maggiore attenzione alla ripartizione dei costi, inclusi quelli della manodopera, e alla conformità delle offerte ai requisiti specificati nei bandi di gara. La decisione sottolinea che errori nella quantificazione dei costi, anche se involontari, possono comportare l'€<sup>TM</sup>esclusione dalla procedura, con conseguenti danni economici e di immagine.